



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2013 (21.10)
(OR. en)**

13375/13

**PUBLIC 63
INF 151**

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO GIUGNO e LUGLIO
 2013

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel giugno e luglio 2013^{1 2}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GIUGNO 2013

3243^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi il 6-7-10 giugno 2013 a Lussemburgo

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) Testo rilevanti ai fini del SEE GU L 178 del 28.6.2013, pagg. 27-65	PE-CONS 16/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Bulgaria La Bulgaria sostiene l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. La Bulgaria tuttavia si rammarica che la possibilità per il fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato non sia contemplata da alcuna norma nella presente direttiva. L'assenza di disposizioni armonizzate che disciplinino questo diritto generale del fabbricante potrebbe portare a norme e pratiche divergenti negli Stati membri che, a loro volta, potrebbero creare difficoltà per gli operatori economici. Al fine di ridurre al minimo l'effetto negativo dell'assenza di tali norme la Bulgaria ritiene necessario introdurre le pertinenti disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE nella propria legislazione nazionale.			
Dichiarazione della Commissione sulla competenza del comitato La Commissione si rammarica per l'adozione dell'articolo 45, paragrafo 2 ter, che potrebbe creare confusione e incertezza del diritto. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito soltanto dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto nessun altro atto legislativo di diritto derivato può modificare o dovrebbe specificare ulteriormente questo ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dai comitati stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. In quanto tale deve essere applicato quando il comitato esercita il suo ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di tale contesto è superfluo e inopportuno. Rischia altresì di complicare il funzionamento del comitato.			
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 Testo rilevante ai fini del SEE GU L 178 del 28.6.2013, pagg. 1-26	PE-CONS 9/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

Nel quadro della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali, la Commissione condurrà uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali.

Qualora i risultati di tale studio indichino che queste pratiche commerciali comportano rischi per la salute, la Commissione prenderà in considerazione le opzioni più adeguate per la protezione della salute umana e animale, inclusa la possibilità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche della vigente normativa dell'Unione in materia di commercio di cani e gatti, tra cui l'introduzione di sistemi per la loro registrazione compatibili e accessibili in tutti gli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la Commissione intende valutare la possibilità e l'opportunità di una proroga di tali sistemi di registrazione ai cani e ai gatti contrassegnati e identificati in conformità alla legislazione dell'Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia.

Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 178 del 28.6.2013, pagg. 107-108	PE-CONS 10/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE Testo rilevante ai fini del SEE GU L 178 del 28.6.2013, pagg. 66-106	PE-CONS 8/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

1. La Commissione si rammarica del fatto che a norma dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 41 alcuni Stati membri siano parzialmente esonerati dall'obbligo di recepire la direttiva e ritiene che tali deroghe non debbano costituire un precedente per non compromettere l'integrità del diritto dell'UE.

2. La Commissione prende atto del fatto che gli Stati membri possano avvalersi della possibilità di non recepire l'articolo 20 della direttiva e di non applicarlo se attualmente nelle rispettive giurisdizioni non sono registrate imprese che svolgono operazioni offshore al di fuori del territorio dell'Unione.

Al fine di garantire un'efficace attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione fa notare che spetta a tali Stati membri garantire che le imprese già registrate nel loro territorio non aggirino gli obiettivi della direttiva estendendo la loro attività economica alle operazioni offshore senza notificarlo alle autorità nazionali competenti affinché queste ultime possano intraprendere i passi necessari per garantire la piena applicazione dell'articolo 20.

La Commissione adotterà tutti i provvedimenti necessari per contrastare ogni tipo di elusione di cui verrà a conoscenza.

Regolamento (UE) n. 528/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 62-62	PE-CONS 23/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
--	---------------	-------------------------	-----------------------------------

Regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 13-14	PE-CONS 12/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
Memorandum d'intesa sull'istituzione di un partenariato strategico tra l'Algeria e l'Unione europea nel settore dell'energia		9521/1/13 REV 1	
Decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, (protocollo sui trasporti)		9769/13	
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive		9188/13	
2013/304/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia GU L 170 del 22.6.2013, pagg. 62-65		10178/13	
Dichiarazione della delegazione maltese La Repubblica di Malta ha sempre sostenuto la lotta contro le partite truccate e ha sempre adottato una politica di "tolleranza zero" nei confronti delle stesse, ponendo in essere le politiche e il quadro legislativo appropriati. Il governo maltese è determinato a proseguire su questa strada in tutti i consessi. La Repubblica di Malta è tuttavia preoccupata per il fatto che nell'ambito del mandato sia stato inserito un settore non armonizzato del mercato interno, ossia il gioco d'azzardo. Secondo Malta, in mancanza di norme adottate a livello di UE in questo settore e data l'incertezza giuridica, sarebbe appropriato che gli Stati membri negoziassero in modo autonomo su questioni inerenti al mercato interno . La Repubblica di Malta sottolinea l'esigenza di garantire che le discussioni sul progetto di convenzione in oggetto non affrontino questioni politiche sensibili connesse alla legislazione o regolamentazione in materia di giochi d'azzardo qualora non siano state adottate norme a livello di UE.			

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Ai sensi dell'articolo 4 del TFUE il mercato interno, la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché la protezione dei dati sono settori di competenza concorrente. Poiché il progetto di convenzione non può incidere su norme interne vigenti dell'UE in questi settori né modificarne la portata, l'UE non ha acquisito la competenza esterna esclusiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE e questi settori continuano quindi a rientrare nella competenza concorrente. Premesso che il Consiglio ha la facoltà di conferire alla Commissione il mandato di negoziare a nome dell'UE in questi settori, sarebbe preferibile, secondo il Regno Unito, che in detti settori gli Stati negoziassero in modo autonomo.

Il Regno Unito ritiene inoltre che l'articolo 16 del TFUE dovrebbe figurare tra le basi giuridiche del mandato in quanto il mandato di negoziato menziona espressamente la protezione dei dati tra i tre settori di competenza. Il progetto di convenzione contiene obblighi molto rilevanti in materia di protezione dei dati. Riteniamo pertanto appropriato indicare nel mandato una base giuridica riguardante la protezione dei dati.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati non debba indicare una base giuridica sostanziale. Inoltre, dato che la scissione della decisione è intesa a rispecchiare le diverse modalità di voto previste in applicazione del protocollo n. 21, la Commissione rileva che una decisione che autorizza negoziati su un accordo internazionale non è una "misura" ai sensi di tale protocollo. Non è pertanto appropriato scindere la decisione che autorizza la partecipazione ai negoziati.

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione "Rendere efficace il mercato interno dell'energia"

9809/13 REV 1 (et)

Procedura scritta conclusa il 7 giugno 2013

Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

9654/13

3244^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni), tenutasi a Lussemburgo il 6 e 7 giugno 2013**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 4-12	PE-CONS 7/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 96-116	14654/2/12 REV 2 ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione della Slovenia La Slovenia desidera esprimere la sua preoccupazione per alcune disposizioni della direttiva, ritenendo che in pratica possano avere ripercussioni negative. Pur riconoscendo la necessità di istituire un efficace sistema di accoglienza dei richiedenti asilo finalizzato a garantire i diritti dei richiedenti asilo e a soddisfare le esigenze specifiche delle persone vulnerabili, dobbiamo anche però prevedere un efficace mezzo per contrastare l'utilizzo abusivo del sistema di asilo. La Slovenia ritiene che alcune disposizioni manchino del necessario equilibrio. In particolare: la disposizione sul trattenimento, con particolare riguardo alle condizioni restrittive per l'applicazione del trattenimento secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9, il trattamento e la sistemazione delle persone che soggiornano legalmente nell'UE, e che non hanno presentato richiesta formale di protezione internazionale, in strutture di asilo. Secondo l'interpretazione della Slovenia, le persone legalmente soggiornanti nell'UE che richiedono protezione internazionale non dovrebbero essere soggette ad alcuna condizione materiale e di accoglienza prevista dalla direttiva.			
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31-59	15605/2/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL non partecipanti: DK
Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione dell'articolo 8, paragrafo 4 della rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà pronunciata sulla causa C-648/11 MA e a contro Secretary of State for the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall'articolo 46 del regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto del prevalente interesse del minore. In uno spirito di compromesso e al fine di garantire un'immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste specifiche circostanze e non tale da creare un precedente.			

Dichiarazioni della Commissione

1. Riguardo all'applicazione del presente regolamento la Commissione ribadisce che, nel proporre condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni sui trasferimenti quali previsti dal presente regolamento, assicurerà che siano mantenute le norme attuali sui trasferimenti, di cui agli articoli da 7 a 10 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio.
2. La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.
3. La Commissione ritiene che la disposizione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, quarto comma debba essere interpretata nel senso che i termini previsti agli articoli 21, 23, 24 e 29 sono calcolati tenendo conto del periodo già trascorso con la procedura di trattenimento. In tali casi, il periodo di un mese per la presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico dei richiedenti e il periodo di sei settimane per effettuare il trasferimento allo Stato membro competente sono detratti dai periodi di cui agli articoli 21, 23 e 29.

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia condivide il parere secondo il quale il regolamento Dublino costituisce un elemento fondamentale del sistema europeo comune di asilo e come tale contribuisce al funzionamento efficace della politica dell'UE in materia di asilo.

L'esperienza passata ha dimostrato che è necessario migliorare il funzionamento del sistema Dublino, ma ci ha anche insegnato che a tal fine occorre agire con cautela, prestando debita attenzione alla natura orizzontale del regolamento. La Slovenia ritiene che tale aspetto non sia stato opportunamente preso in considerazione nel corso dei negoziati e per questa ragione desidera esprimere la sua profonda preoccupazione per la rifusione del regolamento Dublino.

Varie disposizioni modificate potrebbero comportare notevoli oneri amministrativi e finanziari e protrarre la procedura. Ciò potrebbe nuocere al corretto funzionamento dell'intero sistema, aggravando pertanto seriamente la situazione delle persone che vi sono soggette.

La Slovenia si rammarica delle nuove disposizioni sul colloquio personale supplementare previste dalla procedura Dublino. A suo parere, l'istituto del colloquio in questione è disciplinato in maniera sufficiente dalla direttiva sulle procedure d'asilo che ne prevede anche l'utilizzo nell'ambito del regolamento. Tale duplicazione potrebbe comportare un notevole onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri.

La Slovenia si rammarica inoltre della riduzione dei termini di trattenimento di cui all'articolo 28 e della disposizione ai sensi della quale una persona non deve essere trattenuta per il solo motivo che sia soggetta alla procedura Dublino. La Slovenia è del parere che ciò possa compromettere gravemente la capacità degli Stati membri di effettuare in modo efficace i trasferimenti ai sensi di Dublino e possa avere effetti negativi in tutta l'UE, non essendo possibile evitare con efficacia la fuga dei richiedenti.

La Slovenia è preoccupata per le disposizioni previste nella procedura con riguardo ai minori non accompagnati e alle persone a carico. Pur pienamente consapevoli delle particolari esigenze di queste persone e del loro stato di vulnerabilità, temiamo che tale estensione dell'obbligo di far stabilire e conseguentemente ricongiungere le persone interessate con i familiari e congiunti si riveli pressoché impraticabile e comporti un notevole onere amministrativo, specie per le autorità competenti degli Stati membri più piccoli, oltre a protrarre la situazione di incertezza dei richiedenti asilo interessati.

Infine, la Slovenia desidera porre nuovamente in luce le sue perplessità circa l'introduzione, nell'ambito del regolamento, del sistema di allarme rapido in quanto non è principalmente connesso alla procedura Dublino.

Dichiarazione della Grecia

1. Il completamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS) consentirà l'ulteriore sviluppo di iniziative incentrate su una sincera e genuina solidarietà verso gli Stati membri, specialmente quelli situati alle frontiere esterne dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituzionalizza, per la prima volta, la nozione di "solidarietà" come pure la ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (articolo 80), nei settori della migrazione e dell'asilo.
2. Le questioni inerenti all'asilo sono particolarmente importanti e prioritarie per la Grecia, uno degli Stati membri sottoposti a forti pressioni alle frontiere esterne a causa dei flussi misti di migranti illegali. In tale contesto la Grecia sta mettendo in atto una riforma globale dei suoi sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione, supportando così in modo efficace e costante lo sviluppo del CEAS.
3. La Grecia ritiene che la rifusione del "regolamento Dublino" si sia dimostrata meno ambiziosa di quanto avrebbe dovuto poiché, tra l'altro, non fornisce risposte sostanziali alle preoccupazioni e alle questioni urgenti cui sono confrontati gli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. Ciò è dovuto a tre ragioni principali:
 - la prima disposizione relativa al criterio di ingresso non è mai stata esaminata durante le discussioni sulla rifusione del "regolamento Dublino";
 - non è stata inserita nel testo finale una disposizione relativa alla sospensione dei trasferimenti;
 - il nuovo articolo 33 si limita al sistema di asilo e non contiene riferimenti alle pressioni dovute ai flussi migratori misti.
4. Per le ragioni suesposte, la Grecia non può fornire il suo appoggio all'adozione, quale presentata tra i punti "A".

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 60-95

8260/2/13 REV2
ADD 1

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli
non partecipanti: DK,
IE, UK

Dichiarazione della Germania

"La delegazione tedesca ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato siano contemplate dall'articolo 31, paragrafo 8 lettere da a) a j) della proposta della Commissione di rifusione della direttiva nella versione del documento 8260/13 del Consiglio."

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia sottoscrive pienamente la dichiarazione della Germania concernente l'articolo 31, paragrafo 8, lettere da a) a j) della proposta della Commissione di rifusione della direttiva nella versione del documento 8260/13 ASILE 14 del Consiglio.

Nel contempo la Slovenia desidera formulare osservazioni supplementari.

La Slovenia ritiene che il testo riveduto introduca varie soluzioni problematiche dal punto di vista giuridico che potrebbero potenzialmente ritardare ed interrompere le procedure di asilo e ridurre in maniera considerevole la capacità degli Stati membri di lottare contro gli abusi e di concludere le procedure in tempo utile. Potrebbero altresì comportare oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi.

I punti più problematici sembrano essere i seguenti: l'introduzione di talune categorie di richiedenti e la loro esclusione a priori dalle procedure senza alcuna correlazione sostanziale con le loro esigenze procedurali, un concetto riveduto di ritiro implicito della domanda e il suo trattamento favorevole rispetto al ritiro esplicito, l'inclusione di domande reiterate nel quadro dell'inammissibilità, e i motivi limitati per l'effetto sospensivo di tali domande.

Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 1-3	PE-CONS 76/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ES, PT
Dichiarazione comune di Spagna e Portogallo Il Portogallo e la Spagna deplorano vivamente l'adozione del regolamento modificato del Parlamento europeo e del Consiglio che caldeggia la strategia delle "pinne attaccate al corpo", con l'abbandono dell'attuale sistema basato sul rapporto ponderale pinne/carcasse di cui al regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio. Gli operatori portoghesi e spagnoli non sono coinvolti nelle pratiche di "spinnamento" e non esiste alcun rischio di sostenibilità inerente agli squali pelagici da essi catturati. Il regolamento modificato danneggerà gravemente la redditività economica della flotta di pescherecci palangresari dell'Unione, impedendo o ostacolando l'attività di decine di pescherecci con conseguente perdita di posti di lavoro. Tale modifica, inoltre, non porrà fine alla pratica dello spinnamento da parte delle flotte dei paesi terzi che effettuano il 93% delle catture di squali a livello mondiale, dato che tali pratiche deplorevoli restano del tutto impregiudicate dalla normativa in questione e continueranno a danneggiare la sostenibilità di tali attività di pesca. Il Portogallo e la Spagna insistono affinché le delegazioni UE presso le competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca continuino a chiedere l'introduzione di un divieto di spinnamento, in modo che la vigente pratica dello spinnamento non sia più seguita a livello mondiale.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO		
Conclusioni rivedute del Consiglio su un quadro UE che permetta di dare informazioni sui diritti delle vittime della tratta di esseri umani – Priorità A, Azione 4 della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016)	5120/3/13 REV 3		
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della partecipazione delle autorità competenti per la sicurezza interna alla politica industriale e della ricerca correlata alla sicurezza	9814/13		
Conclusioni del Consiglio per un aggiornamento della strategia dell'Unione europea volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo	9447/13		
Conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nel periodo 2014-2017	9849/13		
Conclusioni del Consiglio facenti seguito alla comunicazione della Commissione sul modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)	9811/13		
Conclusioni del Consiglio sulla valutazione della corretta applicazione dell'acquis di Schengen in Norvegia per quanto riguarda il SIS/SIRENE	9731/13		
Valutazione Schengen dell'Islanda - Conclusioni del Consiglio sul SIS/SIRENE	9733/13		
Valutazione Schengen della Danimarca - Conclusioni del Consiglio sul SIS/SIRENE	9734/13		
Valutazione Schengen dell'Islanda - Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione Schengen effettuata tra il 2011 e il 2012	9735/13		
Valutazione Schengen della Norvegia - Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione Schengen effettuata tra il 2011 e il 2012	9738/1/13		

Valutazione Schengen della Finlandia - Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione Schengen effettuata tra il 2011 e il 2012	9739/13
Valutazione Schengen della Svezia - Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione Schengen effettuata tra il 2011 e il 2012	9740/1/13 REV 1
Valutazione Schengen dell'Italia - Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione Schengen effettuata tra il 2010 e il 2012	9742/1/13 REV 1
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla modernizzazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108) e sulle condizioni e modalità di adesione dell'Unione europea alla convenzione modernizzata	10169/1/13 REV 1
Dichiarazione della Commissione "La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale. Se sorgesse l'esigenza di rivedere il contenuto delle direttive di negoziato, la Commissione si avvarrà del suo diritto di iniziativa necessario a tal fine."	
Dichiarazione congiunta che istituisce un partenariato per la mobilità tra il Regno del Marocco e l'Unione europea e i suoi Stati membri	6139/2/13 REV 2
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati	10073/13
Regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 156 dell'8.6.2013, pagg. 1-2	9864/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione constata che il Consiglio si è riservato competenze di esecuzione "in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica democratica del Congo e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo". In riferimento all'articolo 291, paragrafo 2 del trattato, la Commissione rimane dell'avviso che sarebbe stato più opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione, e ritiene che il presente caso non possa essere considerato un precedente per future intese sulle competenze di esecuzione riguardo a futuri regolamenti del Consiglio che istituiscono misure restrittive.	

Decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 156 dell'8.6.2013, pagg. 10-14	10376/13 ADD 1 REV 1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 156 dell'8.6.2013, pagg. 3-7	10377/13 ADD 1 REV 1
Conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	10168/13
3245ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio), tenutasi il 14 giugno 2013 a Lussemburgo	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
2013/299/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2013, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto GU L 169 del 21.6.2013, pagg. 69-69	10396/13 ADD
Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria La Repubblica di Bulgaria dichiara che la decisione relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto lascia impregiudicate le future decisioni al riguardo. La Repubblica di Bulgaria rileva che: - l'affluenza complessiva alle elezioni del Parlamento europeo è diminuita costantemente, passando dal 63% nel 1979 al 43% nel 2009; - l'affluenza alle due elezioni europee tenutesi in Bulgaria (2007 e 2009) è stata notevolmente inferiore rispetto alla media dell'UE a 27; - in Bulgaria il 24 maggio è festa nazionale (Giornata dell'Illuminismo e della cultura bulgari e dell'alfabeto slavo). La Repubblica di Bulgaria desidera porre l'accento sul fatto che tenere le elezioni per il Parlamento europeo il 25 maggio 2014 influenzerà negativamente l'affluenza alle urne in Bulgaria. Per favorire l'affluenza alle urne alle elezioni europee e creare condizioni di voto favorevoli per tutti i cittadini europei, in futuro i periodi in cui si terranno le elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo dovrebbero essere stabiliti in modo da tener maggiormente conto dei calendari nazionali degli Stati membri.	
3246ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente), tenutasi a Lussemburgo il 17 giugno 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento e della gestione dei rischi doganali	8761/3/13 REV 3

Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2013, che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau GU L 167 del 19.6.2013, pagg. 39-40			10389/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2013 del Consiglio, del 18 giugno 2013, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau GU L 167 del 19.6.2013, pagg. 1-2			10390/13 COR 1 (en)
Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici			10428/13
Conclusioni del Consiglio su Un'agenda globale post 2015			10209/1/13 REV 1
3247^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 20 e 21 giugno 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE GU L 179 del 29.6.2013, pagg. 1-21	PE-CONS 19/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE
Dichiarazione della delegazione austriaca La direttiva sui campi elettromagnetici mira alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro gli effetti dei campi elettromagnetici. A tal fine la direttiva si basa sull'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE, che fornisce la base giuridica per le direttive che stabiliscono le disposizioni minime nel settore della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sui campi elettromagnetici, che definisce l'obbligo per il datore di lavoro di rendere pubbliche su richiesta le valutazioni del rischio, non può essere considerato ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'articolo 4, paragrafo 1 rientra nella competenza della "sanità pubblica"; tuttavia l'articolo 168 del TFUE non fornisce la base giuridica adeguata per la direttiva sui campi elettromagnetici. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 1 non è compatibile con l'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE e la direttiva non dovrebbe contenere la disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1.			

Dichiarazione della delegazione tedesca

La Repubblica federale di Germania respinge la proposta di direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Per la valutazione dei campi elettromagnetici pulsati sul luogo di lavoro, la proposta di direttiva permette soltanto il cosiddetto "metodo del picco ponderato" citato nell'allegato II come metodo di riferimento. Metodi di valutazione alternativi e meno conservativi permettono ugualmente, tuttavia, una valutazione di sicurezza affidabile delle applicazioni tecniche operative, assicurando così un livello comparabilmente elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In Germania, questi metodi di valutazione sono applicati con successo da più di dieci anni dalle imprese, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dalle casse di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; essi garantiscono un livello comparabilmente elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se l'applicazione del "metodo del picco ponderato" diventa obbligatoria, non si possono escludere conseguenze economiche negative riguardo all'applicazione di molti procedimenti tecnici (ad es. la saldatura a resistenza, l'elettrolisi, la galvanoplastica) mentre al tempo stesso non risulta alcun vantaggio per la sicurezza dei lavoratori.

Nei negoziati il governo federale ha sempre appoggiato l'idea che la direttiva dovesse altresì approvare altri metodi di valutazione riconosciuti, che permettono una valutazione della sicurezza delle applicazioni tecniche operative e nel contempo garantiscono un elevato livello di protezione dei lavoratori.

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE GU L 182 del 29.6.2013, pagg. 19-76	PE-CONS 20/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BG, ES, PT contrari: EE, HU
--	---------------	-------------------------	---

Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria appoggia gli obiettivi della proposta per una nuova direttiva contabile:

1. ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;
2. aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci;
3. tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie;
4. migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie.

La Repubblica di Bulgaria appoggia in linea di principio la proposta per la piena armonizzazione delle categorie di piccole, medie e grandi imprese e gruppi nell'Unione europea.

La Repubblica di Bulgaria non ha potuto appoggiare il testo definitivo della proposta per una nuova direttiva contabile (doc. 8328/13), in quanto le soglie proposte per le "piccole imprese" e i "piccoli gruppi di imprese" di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4 della proposta sono molto elevate per la Bulgaria.

La Repubblica di Bulgaria potrebbe appoggiare una proposta di diminuzione delle soglie per le suddette categorie, segnatamente definendo:

piccole imprese e piccoli gruppi di imprese quelli che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 2 500 000 EUR (4 000 000 EUR nella proposta definitiva);
- importo netto del volume d'affari: 5 000 000 EUR (8 000 000 EUR nella proposta definitiva);
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

La richiesta di diminuzione delle soglie è coerente con l'attuale situazione economica in Bulgaria, le analisi dei bilanci pubblicati ufficialmente delle imprese attive, l'analisi dei dati statistici e le informazioni presentate alle autorità fiscali dell'Agenzia nazionale delle entrate. Delle 366.000 imprese esistenti nel 2011, soltanto 5.292 (incluse 756 grandi imprese e 4.536 medie imprese) rientrerebbero nelle categorie medie e grandi imprese in base agli indicatori proposti. La percentuale relativa delle medie e grandi imprese rispetto al totale delle imprese attive sarà dell'1,45%. Il restante 98,55% rientrerà nella categoria "piccole imprese".

La Repubblica di Bulgaria ritiene che tale categorizzazione delle imprese non realizzi due degli obiettivi chiave fissati nella proposta di direttiva, segnatamente la tutela delle esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie e la riduzione/semplificazione degli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese.

Circa il 99% di tutte le imprese che operano nel paese dovranno applicare un regime di divulgazione limitata delle informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Il regime di divulgazione limitata non potrebbe fornire le informazioni necessarie per talune categorie di utilizzatori dell'informativa contabile: autorità fiscali dell'Agenzia nazionale delle entrate, enti creditizi, investitori, azionisti, ecc. Le piccole imprese dovranno fornire informazioni contabili supplementari agli utilizzatori summenzionati, il che in pratica non porterà alla riduzione degli oneri amministrativi come previsto dall'attuazione del regime della divulgazione limitata.

Per i motivi sopraesposti, la Repubblica di Bulgaria vota "astensione" sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese.

Dichiarazione dell'Estonia

L'Estonia appoggia in maniera decisa gli obiettivi chiave della proposta, tra cui:

- 1) la riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese;
- 2) l'aumento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, e
- 3) la tutela degli utilizzatori dei bilanci, con l'intento di conservare le informazioni contabili necessarie.

Pertanto l'Estonia è tanto più dispiaciuta di dover esprimere una forte opposizione alla versione definitiva della direttiva che per quanto la riguarda danneggerebbe seriamente quegli stessi obiettivi che afferma di perseguire.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dalle piccole imprese, la direttiva proibisce agli Stati membri di chiedere informazioni dei bilanci che non siano limitatissime mettendo in questione la conformità con il principio della rappresentazione veritiera e corretta. Si pone qui un problema consistente per una serie di Stati membri, inclusa l'Estonia, in cui le PMI rappresentano approssimativamente la metà di tutte le attività economiche. La riduzione della trasparenza del contesto economico che ne deriverebbe nuocerebbe indubbiamente alla fiducia e creerebbe problemi nel reperimento di capitali. Che la riduzione degli oneri amministrativi così ottenuta sarebbe annullata dall'aumento di altri tipi di doveri di informazione, da problemi di solvibilità, fallimenti e controversie è un'opinione condivisa anche dalla comunità imprenditoriale estone. L'Estonia ritiene che il principio della rappresentazione veritiera e corretta debba prevalere su qualsiasi altra considerazione e che la riduzione degli oneri amministrativi non debba avvenire a detrimento della chiarezza e delle migliori prassi contabili, bensì attraverso la semplificazione delle procedure di informazione e l'integrazione delle banche dati pubbliche.

L'approccio scelto nella direttiva è particolarmente controproducente per l'Estonia. Questo paese ha cercato di favorire un quadro contabile strettamente basato sui principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e sui principi simili IFRS per le PMI; parallelamente ha inoltre prestato grande attenzione allo snellimento degli oneri amministrativi attraverso l'innovazione e l'eliminazione di dichiarazioni doppie. Ha sviluppato un portale web unico, tra l'altro, per preparare e trasmettere i conti annuali per via elettronica, prestando un servizio di informazione fiscale e statistica correlata, che è stato riconosciuto come la miglior soluzione di e-government mondiale dell'ultimo decennio dal vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione e considerato molto positivamente dalle nostre imprese.

La soppressione di questo sistema ben funzionante per rinunciare del tutto a raccogliere le informazioni finanziarie pertinenti o a raccogliere le stesse informazioni varie volte tramite canali diversi rappresenterebbe un passo indietro rispetto ad ogni obiettivo presunto della direttiva nonché una deviazione da quelle che sono internazionalmente considerate le migliori prassi. Quest'ultima è una preoccupazione che va al di là dei problemi a cui è confrontata l'Estonia, con implicazioni preoccupanti per il successo a lungo termine dell'intera Unione.

Dichiarazione del Portogallo

Dall'inizio dei negoziati il Portogallo ha messo in guardia dall'impatto negativo di questa proposta legislativa che propone la massima armonizzazione per le piccole entità.

A prescindere dal principio di riduzione degli oneri amministrativi per le piccole entità, per il quale il nostro appoggio è fuori discussione, l'introduzione di un concetto armonizzato di piccola entità con una soglia al di sotto della quale si situa il 95% delle imprese nazionali, unitamente all'impossibilità che gli Stati membri richiedano documenti supplementari, salvo a fini d'informazione fiscale, manifestamente non si attaglia alla nostra realtà economica. Per di più queste esenzioni possono mettere a repentaglio la trasparenza, la sicurezza e la credibilità dei bilanci delle imprese per tutti gli utenti.

Il recepimento dell'atto in esame nel diritto nazionale comporterà necessariamente un'alterazione del sistema di normalizzazione contabile nazionale adottato nel 2010 allo scopo di ravvicinare i principi contabili nazionali ai diversi principi contabili internazionali, mantenendo così la coerenza dei principi e dei concetti contabili delle imprese vigenti in Portogallo. Analogamente dovrà essere modificata anche la piattaforma informatica che supporta la fornitura di informazioni per le imprese.

Il Portogallo deplora pertanto che non si sia tenuto conto nel testo in questione delle soluzioni alternative che ha presentato durante i negoziati al fine di rendere più flessibile la fornitura di informazioni per le piccole entità.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 1–8	PE-CONS 18/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 1-30	PE-CONS 17/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK, IE

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio rileva che nella misura in cui le modifiche al regolamento Eurodac (rifusione) riguardano le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, 19, 20, 21, 22, 33, 36, 39, paragrafo 3, 40, paragrafo 7 e 43 del regolamento, dette modifiche, fondate sulle basi giuridiche della cooperazione di polizia (articoli 87, paragrafo 2, lettera a) e 88, paragrafo 2, lettera a) del TFUE), non costituiscono uno sviluppo che si basa sulle disposizioni di Eurodac ai sensi degli accordi conclusi dall'UE con la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein, e pertanto esulano dall'ambito di applicazione di detti accordi che sono stati conclusi soltanto a fini d'asilo (per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria, articolo 78, paragrafo 2, lettera e) del TFUE). Pertanto, le disposizioni di detti accordi non si applicano ai sopraelencati articoli del regolamento. Dopo l'adozione del regolamento "Eurodac" la Commissione può, se opportuno, presentare raccomandazioni per una decisione del Consiglio che autorizza l'apertura di negoziati per integrare detti accordi al fine di coprire anche i suddetti articoli a fini di contrasto.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337	PE-CONS 14/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK
--	---------------	-------------------------	--

Dichiarazione della Commissione

Articolo 458 del regolamento:

Le modifiche apportate all'articolo in questione consentirebbero la creazione di 27 diversi approcci nazionali in merito ad elementi essenziali del corpus unico di norme quali i fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio ed i limiti di esposizione. Inoltre, in un settore disciplinato mediante codecisione in cui le competenze di esecuzione sono di norma conferite alla Commissione, le competenze di esecuzione relative a scostamenti nazionali da un regolamento UE sarebbero conferite esclusivamente al Consiglio, relegando la Commissione ad un ruolo puramente consultivo assieme all'ABE e al CERS.

La Commissione è dell'avviso che, per garantire la compatibilità con l'articolo 114 del TFUE, si debba interpretare l'articolo 458, paragrafo 4 nel senso che esso prescrive che, al ricevimento di una proposta della Commissione, il Consiglio deve sempre adottare una decisione motivata entro il termine prescritto. L'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma, che stabilisce la posizione giuridica dello Stato membro interessato nel caso in cui il Consiglio, contravvenendo ai propri obblighi, non si pronunci, non può essere interpretato nel senso che esso esime il Consiglio dall'obbligo di pronunciarsi conformemente all'articolo 458, paragrafo 4, quinto comma, vale a dire dall'obbligo di adottare sempre una decisione motivata. In mancanza di una decisione motivata del Consiglio, l'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma consentirebbe deroghe sproporzionate rispetto all'armonizzazione raggiunta dal regolamento senza prevedere il controllo giurisdizionale, il che sarebbe contrario all'articolo 114 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio ignorasse gli obblighi giuridici che ad esso incombono a norma dell'articolo 458, paragrafo 4, ed in particolare qualora non adottasse una decisione motivata entro il termine prescritto.

Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito non può sostenere: a) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; b) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Seguirà a tempo debito una dichiarazione in cui figureranno i motivi del nostro voto contrario.			
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338-436	PE-CONS 15/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK
Dichiarazioni della Commissione Articolo 133, paragrafo 14, della direttiva: La Commissione si rammarica che, nel contesto delle modalità relative al conferimento di competenze di regolamento vincolanti all'ABE in ordine a requisiti di riserva di capitale più stringenti stabiliti da un'autorità nazionale, il fatto di attribuire lo stesso peso ad una raccomandazione della Commissione e a quella del CERS non rispecchia il corretto equilibrio istituzionale tra il CERS e la Commissione. Articolo 162, paragrafo 1, della direttiva: La Commissione ritiene che l'articolo 162, paragrafo 1 non sia conforme all'articolo 260, paragrafo 3 del TFUE, che prevede per gli Stati membri l'obbligo "di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa". Poiché la Commissione interpreta tale disposizione del trattato nel senso che essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le misure intese ad attuare una direttiva, chiederà agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al CRD IV.			
Dichiarazione dell'Austria "Il diritto costituzionale austriaco non consente attualmente sanzioni amministrative pecuniarie per l'importo previsto all'articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e) e all'articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g) della direttiva sui requisiti patrimoniali. Pertanto, non possiamo attualmente impegnarci ad applicare tale disposizione poiché ciò richiederebbe una modifica del diritto costituzionale. Non si può prevedere se tale modifica della Costituzione sarà adottata."			
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito non può sostenere: a) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; b) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Seguirà a tempo debito una dichiarazione in cui figureranno i motivi del nostro voto contrario.			

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 182 del 29.6.2013, pagg. 1-18	PE-CONS 3/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione della Slovenia "La Repubblica slovena dichiara il suo impegno a garantire un'attuazione globale delle modifiche proposte al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (2011/0051 (COD)). Tuttavia, desidera nel contempo puntualizzare le possibili conseguenze della modifica dell'articolo 21, lettera d) del codice frontiere Schengen e dell'articolo 22 della convenzione. L'obbligo vigente per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza presso le autorità competenti di uno Stato membro rappresenta un legame cruciale tra un cittadino di un paese terzo ed uno Stato membro. La modifica degli articoli summenzionati trasforma tale obbligo in una possibilità per uno Stato membro di disciplinare tale questione nel suo diritto interno. Riteniamo che norme non armonizzate negli Stati membri potrebbero avere effetti negativi sulla gestione dei flussi migratori e di conseguenza sul livello di sicurezza interna negli Stati membri e nell'Unione."			
Dichiarazione dell'Ungheria "L'Ungheria ritiene che le modifiche al codice frontiere Schengen costituiscano un'evoluzione tempestiva e importante nonché un'utile integrazione agli strumenti di cui gli Stati membri dispongono per proteggere e gestire le frontiere esterne dell'Unione. Durante le discussioni l'Ungheria ha attivamente contribuito al testo con proposte significative. Tuttavia per quanto riguarda talune disposizioni figuranti nel testo del progetto di regolamento che la presidenza ha iscritto all'ordine del giorno del Consiglio e che riguardano il contenuto di accordi bilaterali con paesi terzi, segnatamente nell'allegato VI, l'Ungheria nutre preoccupazioni circa la revisione di accordi bilaterali esistenti, che si può ripercuotere negativamente sulla cooperazione già in atto con paesi terzi nel corso dei controlli alle frontiere, in base ad accordi bilaterali recentemente conclusi e messi a punto."			
ATTI NON LEGISLATIVI			
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 25/2012 della Corte dei conti europea "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?"	10095/13		
Decisione del Consiglio concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite	10157/13		

Conclusioni del Consiglio "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione"			10899/13
Conclusioni del Consiglio "Migliorare il ruolo delle donne in qualità di decisori nei media"			10665/13
3248ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza), tenutasi a Lussemburgo il 21 giugno e a Bruxelles il 26 giugno 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 GU C 201 del 13.7.2013, pagg. 2-2	11586/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
2013/324/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 98/481/CE che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 54-54			10421/13
2013/325/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Suomen Pankki GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 55-55			10426/13
2013/326/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Österreichische Nationalbank GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 56-56			10440/13
Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici: Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici			11044/13
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea			11588/13
Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2013, che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati, 2012-2016/17 e raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro			10662/2/13 REV 2
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro			10666/13

Conclusioni del Consiglio sulla Croazia	10959/13
2013/319/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta GU L 173 del 26.6.2013, pagg. 52-53	10568/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo a Malta	10558/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Spagna	10560/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia	10561/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Portogallo	10562/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Slovenia	10563/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia	10569/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo nei Paesi Bassi	10571/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2010/286/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia	10559/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2004/918/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria	10564/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/588/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania	10565/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/591/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia	10566/13
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/590/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania	10567/13
Decisione del Consiglio che stabilisce che il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del 2 dicembre 2009	10570/13
Decisione del Consiglio che intima al Belgio di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo	10572/13
2013/372/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione GU L 191 del 12.7.2013, pagg. 9-9	10416/13 COR 1
2013/323/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 47-53	10225/13
3250^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri), tenutasi a Lussemburgo il 24 giugno 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	

Definizione della posizione dell'Unione europea per la quindicesima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica moldova	10942/13
Definizione della posizione comune dell'Unione europea per la sedicesima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Ucraina	10902/13 COR 1
Conclusioni del Consiglio sul Pakistan	11130/13
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	11011/13
Decisione 2013/320/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione GU L 173 del 26.6.2013, pagg. 54-64	9631/13
Decisione 2013/308/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 172 del 25.6.2013, pagg. 31-31	10555/13
Regolamento (UE) n. 596/2013 del Consiglio, del 24 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda GU L 172 del 25.6.2013, pagg. 1-3	10557/13
Decisione 2013/306/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale GU L 172 del 25.6.2013, pagg. 25-27	9930/13
Decisione 2013/307/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale GU L 172 del 25.6.2013, pagg. 28-30	9941/13
Conclusioni del Consiglio sul Mali	11386/13
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica dell'UE	11223/13 COR 1 REV 1
Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan	11131/13
3251^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali), tenutasi a Lussemburgo il 25 giugno 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
2013/336/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea GU L 179 del 29.6.2013, pagg. 92-92	11009/1/13 REV 1

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito prende atto e appoggia la proposta della Corte di assorbire il costo del primo avvocato generale supplementare nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio 2013 della Corte. Il Regno Unito auspica che i costi dell'aumento degli avvocati generali siano compensati dai risparmi della Corte altrove e si attende pertanto che la Corte assorba allo stesso modo i costi degli avvocati generali supplementari a decorrere dal 2014.

Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul numero degli avvocati generali

Il Consiglio rammenta che ai sensi della dichiarazione n. 38, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali della Corte di giustizia, qualora il Consiglio decida, su richiesta della Corte di giustizia, di aumentare di tre il numero degli avvocati generali, la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

Il Consiglio rammenta altresì che la richiesta del presidente della Corte di giustizia di aumentare il numero di avvocati generali prevede che uno degli avvocati generali supplementari assuma le sue funzioni nel luglio 2013 e gli altri due nell'ottobre 2015, quando si procederà anche al prossimo rinnovo parziale degli avvocati generali nel quadro dell'attuale sistema di rotazione.

In tale contesto, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio decidono che, conformemente al sistema di rotazione attualmente applicabile, due avvocati generali supplementari, rispettivamente di nazionalità ceca e danese, saranno nominati a decorrere dal 7 ottobre 2015. Essi saranno nominati contemporaneamente all'avvocato generale di nazionalità bulgara, essendo la Bulgaria il prossimo Stato membro nell'ordine di rotazione previsto dall'attuale sistema. Convengono inoltre che l'avvocato generale supplementare che sarà nominato a decorrere dal 1° luglio 2013 sarà di nazionalità polacca.

Conclusioni del Consiglio sulla politica marittima integrata	10790/13
Definizione della posizione dell'Unione europea per la quarta sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (Bruxelles, 26 giugno 2013)	10960/13
Conclusioni del Consiglio su Un'agenda globale post 2015	10914/13

2013/333/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 25-26	10259/13
2013/334/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato XXI dell'accordo SEE GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 27-28	10263/13
2013/335/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 29-30	10268/13
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza intitolata "Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro"	11357/13
Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	11466/1/13 REV 1 REV 2 (fi)
Conclusioni del Consiglio sul follow-up delle conclusioni del Consiglio del dicembre 2012 - Allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione	11548/13
Conclusioni del Consiglio europeo (27-28 giugno 2013)	9173/13
Procedura scritta conclusa il 27 giugno 2013	
Regolamento (UE) n. 627/2013 del Consiglio, del 27 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 179 del 29.6.2013, pagg. 43-45	10202/13
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica	11126/12

2013/421/UE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) GU L 209 del 3.8.2013, pagg. 17-20	11136/13
Procedura scritta conclusa il 28 giugno 2013	
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo ad eccezione delle disposizioni concernenti la riammissione	11329/2/13 REV 2 (en)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL LUGLIO 2013

Procedura scritta conclusa il 2 luglio 2013

Decisione 2013/350/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 3-6	9931/13 COR 1 (it) COR 2 (et)
Decisione 2013/352/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/440/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 8-8	9939/13
Decisione 2013/351/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica la decisione 2011/426/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 7-7	9937/13
Decisione 2013/353/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 9-11	9953/13 REV 1 (en)

Procedura scritta conclusa il 3 luglio 2013

Decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 16-17	10844/13 COR 1 (et)
Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) GU L 185 del 4.7.2013, pagg. 12-15	10805/13 COR 1 (et)

Procedura scritta conclusa l'8 luglio 2013			
2013/364/PESC: Decisione 2013/364/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2013, che modifica la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ GU L 188 del 9.7.2013, pagg. 9-9			9630/1/13 REV 1
Procedura scritta conclusa il 9 luglio 2013			
2013/372/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione GU L 191 del 12.7.2013, pag. 9-9			11072/13
3252^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza), tenutasi a Bruxelles il 9 luglio 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia	PE-CONS 38/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 GU C 201 del 13.7.2013, pagg. 3-3	11686/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK, NL, FI, SE, UK
Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 GU C 201 del 13.7.2013, pagg. 4-4	11687/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
2013/420/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) GU L 209 del 3.8.2013, pagg. 16-16	10616/13
2013/375/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo GU L 192 del 13.7.2013, pagg. 74-74	11306/13
Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2013, che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati, 2012-2016/17	11505/1/13 REV 1
Raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro	11216/13
Memorandum d'intesa relativo alla cooperazione tra l'EUROJUST e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)	11602/13
Decisione 2013/368/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/392/PESC sulla missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 189 del 10.7.2013, pagg. 13-13	11002/13
Decisione 2013/366/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo GU L 189 del 10.7.2013, pagg. 9-11	9954/13 REV 1 (el) REV 2 (da, lv)
Decisione 2013/365/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, recante modifica della decisione 2012/329/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 189 del 10.7.2013, pagg. 8-8	9932/13
Decisione 2013/367/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) GU L 189 del 10.7.2013, pagg. 12-12	10717/13

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco	8803/13
Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013, compresa la seconda quota per il 2013	10995/13
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea	5822/13 COR 1
Dichiarazione del Regno Unito "Il Regno Unito accoglie assai favorevolmente il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata, accordo che instaurerà e rafforzerà una cooperazione in questo settore chiave per l'aviazione europea. Cionondimeno il Regno Unito si oppone alla citazione degli articoli 218 e 220 del TFUE nel considerando del progetto di accordo. Il fatto di far riferimento ad articoli specifici del TFUE in un accordo internazionale rischia di compromettere il processo decisionale dell'UE, nel cui ambito vanno esaminate le basi giuridiche adeguate da menzionare nelle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione di un accordo. I rischi connessi con questo approccio sono evidenziati nel caso specifico dalle discordanze tra le basi giuridiche citate nel considerando del progetto di accordo e quelle menzionate nel mandato di negoziato iniziale relativo al progetto di accordo e nella decisione del Consiglio relativa alla firma. Il progetto di accordo fa riferimento agli articoli 218 e 220 del TFUE, il mandato di negoziato cita l'articolo 100 e la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria menziona l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 100. Il Regno Unito non giudica corretta la citazione, in questo contesto, dell'articolo 220 nel progetto di accordo. L'articolo 220 riguarda la cooperazione amministrativa tra l'UE e organizzazioni internazionali, ma non costituisce la base giuridica appropriata nel quadro del TFUE per la negoziazione di accordi giuridicamente vincolanti conclusi a nome dell'UE con organizzazioni internazionali."	
2013/387/UE: Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 GU L 195 del 18.7.2013, pagg. 24-26	11669/13
Regolamento (UE) n. 678/2013 del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia GU L 195 del 18.7.2013, pagg. 2-2	11670/13
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lettonia	11809/1/13 REV 1

3253^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca), tenutasi a Bruxelles il 15 luglio 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2013	11688/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2013	11689/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL, SE, UK
ATTI NON LEGISLATIVI			
Decisione del Consiglio del ... che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea in vista di un accordo di partenariato nel settore della pesca con le Isole Cook e del relativo protocollo			11657/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.			
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione del Consiglio dell'11 novembre 2008 per la definizione della posizione della Comunità nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)			11625/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.			
Regolamento (UE) n. 680/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni GU L 195 del 18.7.2013, pagg. 15-15			11517/13
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sulla revisione dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")			10860/13

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka	15318/12
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione "È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo l'Unione concluda con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato. La presente decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti. La presente decisione non istituisce nuove competenze dell'Unione per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri."	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE	11920/13
Regolamento (UE) n. 679/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi GU L 195 del 18.7.2013, pagg. 3-14	10709/13
Regolamento (UE) n. 685/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro GU L 196 del 19.7.2013, pagg. 1-3	10961/13
Decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione	6206/13 REV 1 (sk)

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	10725/13 ADD 1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 198 del 23.7.2013, pagg. 1-21	11539/13 COR 1 (en, fr, el, pt, mt)
2013/386/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione 2011/465/UE e che modifica tale decisione GU L 194 del 17.7.2013, pagg. 8-8	11583/13
2013/385/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione GU L 194 del 17.7.2013, pagg. 6-7	11577/13
2013/393/PESC: Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan GU L 198 del 23.7.2013, pagg. 47-47	9928/13
Decisione 2013/384/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013, recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan GU L 193 del 16.7.2013, pagg. 29-29	10757/13 COR 1 (es)
Decisione 2013/383/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana GU L 193 del 16.7.2013, pagg. 25-28	9929/13

3254^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri), tenutasi a Bruxelles il 22 luglio 2013**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA GU L 201 del 26.7.2013, pagg. 1-3	11373/13 REV 1 (hu) REV 2 (sl)	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi GU L 201 del 26.7.2013, pagg. 4-6	11374/13 REV 1 (hu) REV 2 (sl)	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

1. Il meccanismo di reazione rapida (QRM) e l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile sono misure temporanee ed eccezionali intese ad affrontare gravi rischi di frode in materia di IVA. La Commissione e il Consiglio convengono sulla necessità di dare priorità alla creazione di un sistema IVA solido, resiliente e a prova di frode, come evidenziato nella comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA, al fine di facilitare la prevenzione delle frodi IVA, anziché di dover ricorrere a misure di deroga. Il Consiglio prende nota della disponibilità della Commissione a presentare proposte finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo.

2. La Commissione e il Consiglio convengono che il meccanismo dell'inversione contabile ha come unico obiettivo quello di agevolare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA che determinino perdite per l'erario e non rappresenta in alcun modo un passo verso un sistema generale di inversione contabile. Prima di procedere all'applicazione dell'inversione contabile, uno Stato membro dovrebbe accertarsi che l'applicazione delle misure amministrative convenzionali non sarebbe stata, in tali circostanze, sufficiente a contrastare la frode. Inoltre, l'applicazione dell'inversione contabile non dovrebbe incidere negativamente sull'attuale scambio convenzionale di informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010; gli Stati membri che hanno dato attuazione ad un'inversione contabile in un particolare settore sono ancora tenuti a rispondere alle richieste di informazioni relative a tale settore entro i termini previsti dall'articolo 7 di detto regolamento. Il Consiglio prende nota dell'impegno della Commissione a vigilare su eventuali abusi del meccanismo dell'inversione contabile.

3. Il Consiglio prende nota della disponibilità della Commissione a velocizzare per quanto possibile le attuali procedure di cui all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di ridurre i tempi previsti per la concessione di deroghe intese ad affrontare il rischio di frodi IVA.

4. Il Consiglio e la Commissione riconoscono che si dovrebbe intensificare la cooperazione nella condivisione tra Stati membri delle migliori prassi amministrative per migliorare l'efficacia delle misure contro il rischio di frodi IVA."

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio	PE-CONS 38/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE non partecipanti: DK
--	---------------	-------------------------	---

Dichiarazione della Germania e dell'Austria

L'articolo 11 non può essere inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni penali applicabili alle persone giuridiche. Piuttosto, nell'applicare l'articolo 11, gli Stati membri sono liberi di prevedere sanzioni pecuniarie penali o non penali applicabili alle persone giuridiche.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque	PE-CONS 21/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BG astenuti: LT, HU, PL, RO, SK
Dichiarazione della Slovenia La Slovenia esprime profonda preoccupazione riguardo alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, punto ii) della proposta di compromesso relativa alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, concernente l'elaborazione di un programma di monitoraggio supplementare e di un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. La Slovenia rammenta che il calendario per il monitoraggio non coincide con il monitoraggio periodico e le misure relative ai programmi ai sensi della direttiva quadro sulle acque. Ciò comporterebbe pertanto costi e oneri amministrativi eccessivi per la Slovenia. Inoltre, il periodo di campionamento è troppo breve e non produrrebbe dati rappresentativi per misure adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. La Slovenia esprime pertanto profondo rammarico per il fatto che la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, punto ii) non sia stata prorogata al 22 dicembre 2021.			

Dichiarazione comune di Ungheria, Lettonia, Romania e Repubblica slovacca

Pur comprendendo l'esigenza di affrontare il problema dell'inquinamento idrico definendo standard di qualità ambientale (SQA), l'Ungheria, la Lettonia, la Romania e la Repubblica slovacca esprimono preoccupazioni riguardo alla forte incidenza che la direttiva potrebbe avere in termini di oneri amministrativi, costi e scadenze rigorose per la sua attuazione. Riteniamo che il calendario di attuazione dei nuovi SQA per le sostanze elencate e la loro opportuna inclusione nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei programmi di misure sia troppo breve e difficile da rispettare, considerate le implicazioni in termini di costi delle misure necessarie, nei settori sia pubblico sia privato. Inoltre, l'obbligo di elaborare e attuare un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relativi alle nuove sostanze rappresenta un onere aggiuntivo per gli Stati membri rispetto alle disposizioni contenute nella direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

I costi di monitoraggio delle sostanze prioritarie e delle sostanze contenute nell'elenco di controllo, compresi i prodotti farmaceutici, sono ingenti. Inoltre, la mancanza di metodi analitici appropriati per la maggioranza delle sostanze prioritarie rende più difficile per gli Stati membri ottemperare ai loro obblighi. A questo proposito, prendiamo atto con soddisfazione dell'inclusione della disposizione relativa all'elaborazione di orientamenti tecnici per le strategie di monitoraggio e i metodi analitici, conformemente alla strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. Pur riconoscendo il carattere non vincolante di tali orientamenti, è opportuno tener conto dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE relativo all'obbligo di stabilire specifiche tecniche e metodi uniformi di analisi.

Pertanto, l'Ungheria, la Lettonia, la Romania e la Repubblica slovacca esprimono il loro disappunto per il fatto che il compromesso finale non tenga conto delle loro principali preoccupazioni e non appoggiano il testo finale della direttiva.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione può accettare il compromesso proposto, tenendo conto in particolare del fatto che i programmi di misure preliminari per le “nuove” sostanze prioritarie saranno istituiti nel 2018 e la loro attuazione avrà inizio successivamente e, con l'inclusione delle tre sostanze farmaceutiche nell'elenco di controllo, si riconosce la necessità di affrontare i rischi derivanti dalle stesse. I programmi di misure preliminari dovrebbero essere preceduti da un monitoraggio eseguito al più tardi nel corso del 2018.

La Commissione sottolinea che la formulazione tempestiva di linee guida relative ai metodi di analisi adeguati entro la fine del 2014 è un compito che spetta sia agli esperti della Commissione sia agli esperti degli Stati membri nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque. Tuttavia, la Commissione sottolinea che non ritiene che sia opportuno dal punto di vista giuridico determinare termini legali sulla base di linee guida non vincolanti. Essa sottolinea inoltre che l'adozione di linee guida non riguarda le competenze di “esecuzione” conferite alla Commissione a norma dell'articolo 291 del TFUE e non deve interferire con esse e che, a norma dell'articolo 292 del TFUE, essa ha il potere di formulare linee guida in qualsiasi momento, senza riferimento ad un obbligo derivante da un atto giuridico.

La Commissione ribadisce, in relazione alla “clausola di assenza di parere”, che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (CE) n. 182/2011 invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un “potere discrezionale” del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Germania

La Germania esprime il proprio accordo sulla proposta della presidenza riguardo all'articolo 3, paragrafo 1 bis, punto ii) di cui al documento 8186/13. Tuttavia, è opportuno chiarire ancora una volta la nostra interpretazione di questo punto.

La direttiva 2000/60/CE non prevede la notifica alla Commissione dei programmi di misure. Il nuovo obbligo di presentare programmi preliminari di misure costituirebbe una normativa specifica per questo gruppo di sostanze, cosa che fondamentalmente respingiamo. Al fine di giungere ad un accordo in prima lettura, accettiamo la presentazione del programma preliminare, ferma restando la nostra interpretazione che tale programma conserverà un carattere generale (in particolare senza specifiche a livello di corpo idrico) e che non vige alcun obbligo di presentare il programma di misure definitivo.

Inoltre, il principio di base di cui all'articolo 3 che prevede la prevenzione del deterioramento è già sancito dalla direttiva 2000/60/CE e pertanto risulta superfluo in questa sede.

Il nostro accordo sull'articolo 3 si fonda sull'interpretazione di cui sopra.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ha espresso il suo accordo sulla direttiva, riconoscendo gli sforzi intrapresi congiuntamente da tutti gli attori coinvolti per raggiungere un compromesso in una questione spinosa. L'Austria chiede alla Commissione europea, in occasione dei prossimi riesami dell'elenco delle sostanze prioritarie in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, di valutare altresì l'esperienza maturata con la presentazione dello stato chimico, compresa la fornitura di mappe supplementari per le sostanze ubiquitarie e, se del caso, di presentare una nuova proposta relativa a tali presentazioni.

Dichiarazione della Polonia

Dichiarazione della Polonia relativa all'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

"Nel corso dei negoziati tra il Parlamento europeo ed il Consiglio, la Polonia ha sistematicamente dichiarato di considerare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, presentata dalla Commissione europea, prematura per varie ragioni, tra cui la mancanza di metodologie di monitoraggio disponibili per analizzare le nuove sostanze.

Ci rincresce osservare che il testo risultante dai negoziati non prevede, a nostro parere, un calendario sufficiente e praticabile al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva. Inoltre, la Polonia esprime forti perplessità in considerazione del fatto che la direttiva contribuirà a determinare oneri amministrativi e finanziari eccessivi a carico sia delle amministrazioni pubbliche sia del settore privato."

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	PE-CONS 24/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione dell'Austria "L'Austria è consapevole della rilevanza della convenzione sul lavoro marittimo, che costituisce un importante punto di partenza per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi. Accoglie pertanto con favore gli sforzi finalizzati ad attuare la convenzione sul lavoro marittimo nel più alto numero possibile di Stati. Tuttavia, il trasporto marittimo ha scarso rilievo per uno Stato senza sbocco sul mare come l'Austria, non da ultimo perché è stato chiuso il registro navale per le navi commerciali. L'Austria non è dunque più uno Stato di bandiera. L'Austria non vuole in alcun modo intralciare la ratifica della convenzione sul lavoro marittimo ai sensi della presente proposta di direttiva da parte degli altri Stati membri. Tuttavia, poiché l'attuazione di tale convenzione comporta un considerevole onere amministrativo e finanziario, sproporzionato rispetto alla rilevanza sostanziale che per essa riveste, l'Austria non intende ratificare la convenzione sul lavoro marittimo."			
ATTI NON LEGISLATIVI			
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra	15619/1/7 REV 1		
Decisione del Consiglio e della Commissione che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia relativa all'adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia	11231/13		
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina	12303/13		
Conclusioni del Consiglio sulle autorità locali nello sviluppo	11097/13		
Conclusioni del Consiglio sul Sudan e il Sud Sudan	12209/13		
Conclusioni del Consiglio in occasione del primo anniversario del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e della nomina dell'RSUE per i diritti umani	12373/13		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	10437/13 COR 1 (lt, hu, it) COR 2 (hr) COR 3 (ro)		

Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan	11868/13
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	10760/13
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi	11447/13
Dichiarazione degli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi cui partecipa l'Australia riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo in relazione alla partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi "Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'Australia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell'Australia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale australiano, messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure - risultino dall'uso di mezzi appartenenti all'Australia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale australiano messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi. "	
Dichiarazione dell'Australia riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi "L'Australia, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell'UE che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale degli Stati membri dell'UE nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi. "	
Decisione del Consiglio concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)	11665/13
Decisione del Consiglio a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori	8822/13 COR (ro)
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato XIII dell'accordo SEE	10830/13

Decisione del Consiglio che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi	11431/13
Decisione del Consiglio relativa al rinnovo dei membri del comitato scientifico e tecnico e che abroga la decisione del 13 novembre 2012 relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e tecnico	11518/13
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")	5975/13
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")	5978/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla cooperazione e sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale	11409/13 COR 1
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese	11874/13 COR 1
Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese	11872/13
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali	11080/13 COR 1

Dichiarazione della Commissione concernente la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto xii) della proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (in appresso "il regolamento di abilitazione")¹ La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di non seguire la sua proposta di includere nell'elenco delle categorie di esenzione figurante nel regolamento di abilitazione la categoria degli aiuti concessi ai fini del coordinamento dei trasporti o del rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 93 del trattato e di sopprimere l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia² quando la Commissione adotterà l'esenzione per categoria a tal riguardo. La Commissione non concorda con l'interpretazione del Consiglio e del Parlamento europeo sulla relazione tra gli articoli 109 e 108, paragrafo 4 del TFUE. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, non si opporrà ad una votazione a maggioranza qualificata ma si riserva il diritto di proporre in futuro le disposizioni necessarie per garantire che le esenzioni per categoria degli aiuti di Stato posteriori al trattato di Lisbona siano adottate in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4 del TFUE. ¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. ² GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE	11139/13
Dichiarazione della Commissione relativa alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (Articolo 109 del TFUE) Al momento della revisione materiale del modulo di denuncia attualmente disponibile, la Commissione pubblicherà una bozza del modulo che intende adottare e farà in modo che tutte le parti interessate abbiano almeno un mese di tempo per trasmettere le loro osservazioni.	
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (Articolo 109 del TFUE) Come delineato dalla Commissione nella sua comunicazione intitolata Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, è essenziale adattare le procedure in materia di aiuti di Stato al fine di adottare decisioni entro tempi adeguati alle esigenze delle imprese. Nonostante il nuovo regolamento di procedura, il valore aggiunto del "codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato" dovrebbe essere ulteriormente migliorato ed evidenziato, segnatamente la pianificazione concordata. È particolarmente rilevante ed opportuno che la Commissione e gli Stati membri utilizzino più sistematicamente questo codice di condotta, poiché la riduzione della durata della procedura per gli aiuti di Stato può avere un notevole impatto sulla competitività dei beneficiari di aiuti.	
Posizione del Consiglio concernente la conclusione da parte dell'UE, con paesi terzi e organizzazioni internazionali, di memorandum d'intesa, dichiarazioni congiunte e altri testi che contengono impegni politici	12498/13
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua dell'UE	12381/13

Conclusioni del Consiglio su un quadro globale per la politica e il sostegno dell'Unione europea nei confronti del Myanmar/Birmania	12052/13
Conclusioni del Consiglio sulla regione dei Grandi Laghi	12206/1/13 REV 1
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia	12208/13
Conclusioni del Consiglio sul Mali	12212/13
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente	12529/13
Conclusioni del Consiglio sull'Egitto	12548/13
Procedura scritta conclusa il 23 luglio 2013	
Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 GU L 201 del 26.7.2013, pagg. 8-9	12210/13
Dichiarazione comune della Francia e della Spagna "La Spagna e la Francia dichiarano che il loro sostegno a questo regolamento, in particolare al considerando 4, lascia impregiudicata la loro posizione sui negoziati concernenti la proposta, presentata dalla Commissione, di un regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, soprattutto per quanto attiene al tasso di sfruttamento di questo stock."	
Procedura scritta conclusa il 25 luglio 2013	
2013/395/PESC: Decisione 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC GU L 201 del 26.7.2013, pagg. 57-59	11037/1/13 REV1+ADD1 +REV 1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 GU L 201 del 26.7.2013, pagg. 10-13	11038/1/13 REV1+ADD1+REV1

Procedura scritta conclusa il 30 luglio 2013	
Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 204 del 31.7.2013, pagg. 52-53	12475/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 204 del 31.7.2013, pagg. 15-16 (HR), GU L 204 del 31.7.2013, pagg. 23-24	12481/13
Procedura scritta conclusa il 9 agosto 2013	
2013/428/UE: Decisione del Consiglio, del 9 agosto 2013, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE GU L 217 del 13.8.2013, pagg. 36-36	12480/13
